



COMUNE DI GIARRE

PROVINCIA DI CATANIA

N. 16 del Registro dei provvedimenti sindacali del 14.3.2013

Oggetto: giudizio di ottemperanza a Sent. TAR CT IV^ Sez. n.1602/2012 – Nomina Legale.

IL SINDACO

Premesso che con delibera di G.M. n.90 del 31/7/2012 l'Amministrazione ha autorizzato il Sindaco a resistere nel giudizio proposto dal Sig. Orazio Di Prima avanti al TAR CT per l'annullamento della Determinazione n°184/2012, con la quale il Dirigente della IV^ Area comunicava la decadenza del diritto al contributo per emergenza sismica 2002;

Considerato che si conferiva incarico all'Avv. Francesco Trombetta di difendere le ragioni dell'Ente, giusta Det. Sind. n°52/2012;

Considerato che lo stesso Sig. Di Prima aveva adito il Collegio di Catania del TAR Sicilia per l'annullamento del provvedimento del 25/6/2007, sempre di pari oggetto (contributo sisma 2002), ottenendone Sentenza n°2040/2009, alla quale seguiva nomina commissariale del dott. M. Signorelli (Comm. "ad acta") per l'esecuzione di giudicato da Sent. TAR CT n°1602/2012;

Vista la nota prot. n°8266 del 21/2/2013, con la quale il Dirigente della competente Area Tecnica evidenzia l'avvenuta ottemperanza al giudicato di che trattasi, rilevando che "...il contributo per la pratica de quo non può essere considerato un debito fuori Bilancio del Comune";

Considerato che occorre estendere il mandato conferito all'Avv. Trombetta per il secondo contenzioso attivato da controparte, anche alla fase esecutiva della lite precedente a tutela delle ragioni dell'Ente;

Vista la Delib. CC n°115 del 27-28/12/2012 di approvazione Bilancio 2012;

Visto l'art.2, comma 381, L.228/2012 che differisce al 30/6/2013 l'adozione del Bilancio di previsione per l'Esercizio 2013;

Visto il D.Lgs. n°267/00 (art. 163, comma 3);

Visto l'O.R.EE.LL. nel testo vigente;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Tenuto conto che è stato effettuato l'accertamento di cui all'art.9 – comma 1 lett. a) n°2 – del D.L. n°78/09 convertito in Legge n°102/09,

DETERMINA

per quanto esposto in premessa,

1) di dare mandato legale all'Avv. Francesco Trombetta (Cf TRMFNC67S08C351N), di rappresentare e tutelare le ragioni dell'Ente nella fase esecutiva della lite proposta dal Sig. Orazio Di Prima per il diniego del contributo relativo alla manutenzione immobiliare da eventi sismici del 2002, giusta Sent. TAR CT IV^ Sez. n. 1602/2012;

2) di imputare al Capitolo 570 del Bilancio Comunale 2013 la spesa di € 700,00 (euro settecento/00) IVA e CPA comprese per onorario e spese di Avvocato, come da attestazione della competente Area Finanziaria in calce al presente provvedimento;

3) di rimettere a successivo atto, previa esibizione di regolare fattura, la liquidazione del compenso al termine dell'incarico in ossequio del vigente D.M.G. n° 140 del 20/7/2012;

Trattasi di operazioni necessarie, tassativamente regolate dalla Legge, per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, rientranti nella fattispecie ex art.163, co.3, D.Lgs. n°267/2000.

Si trasmette la stessa all'U.R.P. per gli adempimenti di cui all'art. 3, c.54 della L.n°254/07

IL SINDACO
CONCETTA SODANO